

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE E FISCALI

CONTRIBUTI UNIFICATI SUI TERRENI BENEFICIALI

Si ripete la domanda: Se i benefici ecclesiastici siano soggetti ai contributi sindacali e ai contributi unificati di agricoltura.

Si confondono forse due generi di contributi che, nella specie, devono essere distinti:

1. I benefici e le parrocchie, infatti, quali enti pubblici ecclesiastici devono comprendersi fra gli enti pubblici che a norma del R. Decreto 1 Luglio 1925, n. 1130, non sono compresi nell'inquadramento sindacale, e sono per ciò esenti dal contributo sindacale.

Tale interpretazione è stata confermata dal Ministero delle Corporazioni con circolare dell'11 Luglio 1927, provocata dalla Federazione del Clero; quindi i parroci i cui benefici comprendono fondi rustici non sono tenuti a pagare il contributo sindacale stabilito per i datori di lavoro agricoli, e gli interessati che per errore fossero stati gravati da tale contributo devono richiedere lo sgravio, che verrà concesso.

2. E' necessario però avvertire che vi sono altri contributi, compresi nell'unificazione dei contributi agricoli, per i quali non vi può essere esenzione per i beneficiari ecclesiastici, in quanto non si riferiscono alla loro persona, e all'ente da essi rappresentato, ma riguardano i lavoratori dipendenti che non vanno esenti.

Tali contributi unificati dal Decreto Legge 28 novembre 1938, n. 2138 sono: contributo sindacale dei coloni e lavoratori agricoli, contributo cassa mutua malattie salariati braccianti e mezzadri, contributo per invalidità, vecchiaia, tubercolosi, nuzialità, e natalità, per operai e braccianti, e per i coloni (i quali sono esenti dal contributo invalidità e vecchiaia), in fine contributi per infortuni agricoli e assegni familiari.

L'art. 3 del R. Decreto 4 dicembre 1939, n. 2173, accorda il diritto di rivalsa per le quote dovute dai lavoratori, sotto forma di ritenuta da parte degli agricoltori e stabilisce le norme pratiche di esecuzione.

Qualora i fondi rustici risultino dati in locazione i contributi suddetti sono a carico del locatario che deve farne rimborso al proprietario se furono addebitati allo stesso, ed in questo caso è consigliabile far intestare direttamente le cartelle al nome dell'affittuario, rivolgendosi alla Confederazione Fascista degli Agricoltori.

Il fittavolo, se non ha alle proprie dipendenze altri lavoratori, deve pagare soltanto le quote sindacali personali e dei famigliari.

IMPOSTE CONSUMO MATERIALI DA COSTRUZIONE

Dopo la sentenza 13 marzo-22 aprile 1941 della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni unite, il Ministro delle Finanze con circolare n. 7735, 11 giugno 1941, tenuto conto anche delle decisioni del contenzioso amministrativo, conforme alla sua circolare 9 giugno 1933, n. 5522, dichiara energicamente, ancora una volta che sui materiali impiegati nella costruzione e nelle riparazioni delle Chiese aperte al culto pubblico cattolico con le loro pertinenze, dei Seminari e delle case destinate ad **abitazione dei parroci**, non è applicabile l'imposta di consumo.

Le Prefetture, anzi, dovranno rinnovare alle aziende delle imposte di consumo, esplicito e perentorio invito ad **astenersi d'ora innanzi dal procedere ad ulteriori accertamenti di imposta sui titoli summenzionati e ad abbandonare qualsiasi azione di recupero di somme anteriormente accertate e non ancora pagate.**

Tutto ciò è confermato e ribadito agli Ordinari d'Italia dal Card. Segretario di Stato, con lett. 10 agosto 1941, in richiamo anche della precedente circ. 30 giugno 1933. E' sperabile, quindi, che sia posto fine alle pretese illegali dei Comuni e delle Aziende imposte consumo e alle molteplici controversie cui diedero motivo.

AVVISI DI PROCESSIONI RELIGIOSE - TASSE DI BOLLO

Dalla circolare numero 10-11755-11100 del 23 settembre 1941, del Ministero dell'Interno — Direzione Generale della Pubblica Sicurezza — rileviamo quanto interessa i Parroci e Rettori di chiese. I Parroci devono: 1. presentare in principio di ogni anno un solo **avviso in carta da bollo da L. 6**, comprendendovi tutte le processioni religiose e gli atti di culto che si svolgeranno fuori dei luoghi a ciò destinati, per l'intero anno; 2. presentare al Funzionario di P. S. in luogo, o al Podestà, per ognuna delle cerimonie ecclesiastiche comprese in detta segnalazione complessiva ed almeno cinque giorni prima che essa abbia luogo, il **prescritto avviso in triplice copia su carta libera.**

Mons. Dott. GIUSEPPE STOCCHIERO
Canonico teologo nella Cattedrale di Vicenza

Fr. AGOSTINO GEMELLI, O. F. M.

LA TUA VITA SESSUALE

Lettera ad uno studente universitario
Seconda edizione riveduta e corretta
Vol. in-16 di pag. 98, L. 2,50

Dirigere richieste e vaglia alla:

Soc. Ed. « VITA E PENSIERO » - Via L. Necchi, 2 - Milano